

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2025 Tit. III Cl. 2 Fasc. 2 All. n. 9

OGGETTO: Regolamenti didattici di corsi di studio - Emanazione.

LA RETTRICE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alla determinazione delle nuove classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

Visto il decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale rep. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale rep. 3945 del 5 ottobre 2023;

Tenuto conto dell'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. 4871 del 10 dicembre 2024;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2024, rep. 140, avente ad oggetto "Modifica degli Schemi dei Regolamenti didattici dei corsi di studio";

Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2024, rep. 2, avente ad oggetto "Linee guida per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2025/26";

Vista la Delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'11 giugno 2025 con la quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo;

Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

- di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia;

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

- Corso di laurea magistrale in MEDICAL BIOTECHNOLOGIES LM-9 - Dipartimento di Medicina molecolare (DMM)
- Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES – BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE LM-9 – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DALLA PREVENZIONE LM/SNT4 - Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE LM-/SNT3 – Dipartimento di Medicina (DIMED)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA LM-67 – Dipartimento di Medicina (DIMED)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE LM/SNT1 – Dipartimento di Medicina molecolare (DMM)
- Corso di laurea magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LM/SNT2 – Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE LM-13 – Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA LM-13 - Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)

dando atto che i Regolamenti didattici dei corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entreranno in vigore dall'anno accademico 2025/2026.

Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative ai corsi di studio;

2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE**

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM/SNT1 in Scienze infermieristiche e ostetriche di cui al D. M. 8 gennaio 2009, G.U. n. 122 del 28/05/2009.
2. Il Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE è il Dipartimento di MEDICINA MOLECOLARE (DMM).
Il corso è coordinato presso la Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente ed il Consiglio di Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si completa con i documenti Allegato 1 e 2 predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
5. Nell'allegato 2 sono definiti, per il Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE:
 - le attività formative proposte e la loro eventuale organizzazione in moduli;
 - i SSD associati a ciascuna attività formativa, dove previsti;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dall'art. 22 del Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre);
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascuna attività formativa;
 - l'elenco delle attività formative di cui all'art. 8 del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 AMMISSIONE

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE devono essere in possesso della laurea, del diploma universitario, di altro titolo di cui alla Legge 42 del 1999, abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe LM/SNT1 o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di un'adeguata personale preparazione in particolare:
 1. Conoscenze teorico/pratiche e scientifiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche alla dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute

e di malattia del singolo individuo e di gruppi e della capacità di affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari; della capacità di applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2. Capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.
 3. Conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.
 4. Padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei seguenti settori disciplinari: Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica. Comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.
 5. Psicologia, Pedagogia, Didattica, Sociologia, Filosofia, Management. Conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi e nella didattica ai diversi livelli. Il possesso della personale preparazione sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 3
3. Il possesso della adeguata personale preparazione viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito.
Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso il bando di ammissione, anche con riferimento ai candidati con titolo estero.
4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE coloro che, in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE è organizzato in un unico curriculum ed è erogato in lingua italiana.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Nel computo dell'impegno orario complessivo non sono considerate le attività di tirocinio
4. Per gli studenti con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, potranno essere previsti interventi individualizzati nel rispetto degli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso di studio, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studio, sentito il Delegato del Rettore all'inclusione e disabilità.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLM sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

ART. 4 ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi, relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer.
- Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
- Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera o delle ulteriori conoscenze linguistiche, verrà verificata dal docente responsabile e titolare dell'insegnamento con un test standardizzato a fine corso che verifichi le competenze applicative della conoscenza linguistica.
- Le competenze acquisite frequentando i corsi di Informatica e di laboratorio di Statistica verranno verificate da docente responsabile dell'insegnamento con test scritto a fine corso.
- I risultati dei laboratori professionali verranno verificati dal docente responsabile con un test scritto.
- I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati sulla base della valutazione fornita dalla sede ospitante in coerenza con i *Learning Agreement* e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
5. Il CCLM procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 5 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

ART. 5 LABORATORIO E TIROCINIO

- 1 Le attività di laboratorio e di tirocinio, corrispondenti a norme o indirizzi definiti a livello europeo e/o regionale, sono svolte con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, e sono coordinate da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per i profili della specifica classe.
- 2 I risultati delle attività di tirocinio saranno verificati sulla base di un elaborato scritto, presentato e discusso dallo studente in un esame finale.

ART. 6 PROVA FINALE

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il relatore deve essere un docente del Corso di Laurea.
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento o, su sua delega, dal Presidente della Scuola competente.
2. Ulteriori informazioni per lo studente sono disponibili sul sito Web del DMM.
3. La tesi potrà essere scritta in lingua inglese preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.
La discussione potrà essere svolta in lingua inglese.
4. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
5. La tesi presentata per la prova finale sarà resa pubblica nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Le tesi sono pubblicate immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore della tesi mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 7 CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo

di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma
- a) della media ponderata MP dei voti vi degli esami caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30$$

Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
- c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
4. Non è di norma possibile conseguire la laurea magistrale in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni), in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione delle verifiche finali del profitto. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal CCLM per il riconoscimento dei crediti pregressi.

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 8 OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'allegato 2 e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula per ogni corso integrato e il 100% delle ore di attività di tirocinio/laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
2. Nel caso lo studente non raggiunga le ore di frequenza previste, dovrà rifrequentare l'intero corso.
3. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un tirocinio / laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al tirocinio / laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il tirocinio / laboratorio è inserito.
4. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

ART. 9 ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente dovrà avere superato l'esame di tirocinio del primo anno.
2. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente al medesimo corso per un massimo di due ripetizioni, pena la decadenza dal Corso di Laurea.
3. Per il sostenimento degli esami del secondo anno è necessario aver superato l'esame di tirocinio del primo anno entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e avere acquisito 53 CFU tra le specifiche attività formative indicate nell'Allegato 2.

ART. 10 PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

1. Il passaggio di corso o trasferimento o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 53 CFU.
3. Nel caso di trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo bando di ammissione.

4. Nel caso invece della possibilità di iscrizione al secondo anno, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: in base al numero di CFU riconosciuti, in caso di parità, verrà valutata la media ponderata degli esami sostenuti.

ART. 11 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCLM o di una apposita commissione nominata dal CCLM secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 30%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
2. In base alla normativa vigente il CCLM o una apposita commissione nominata dal CCLM possono riconoscere fino ad un massimo di 24 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a) conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
3. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica: dal primo al quinto anno successivo al superamento dell'esame, nessuna obsolescenza; dal sesto anno in poi il CCLM valuta l'eventuale obsolescenza dei contenuti riconoscendo (in tutto o in parte) o non riconoscendo i CFU acquisiti.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
 - negli altri casi il CCLM delibera motivando quale voto attribuire.

ART. 12 PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente può inserire "fuori piano":

- attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
- attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico.

Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.

4. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal *Learning Agreement* che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed - in corrispondenza - l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

ART. 13 TUTORATO

6. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti

ART. 14 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

ART. 15 VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi opzionale avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLM con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati anche tramite delega al Direttore del Dipartimento.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1011063.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1011063.pdf>